



COMUNE DI FERENTINO

Provincia di Frosinone

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

| | | |
|------|-------------------|---|
| N | 26 | OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRFEF RELATIVA ALL'ANNO 2014 |
| DATA | 08.08.2014 | |

L'anno duemila**quattordici** il giorno **otto** del mese di **agosto** alle ore **9.40** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Il Presidente del Consiglio comunale, trascorso il tempo utile, per gli interventi previsti dagli artt. 54 e 55 del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale fa procedere all'appello.

Alla **prima** convocazione, in sessione **ordinaria** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI | | CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|----|----------------------|----------|---------|----|-------------------|--------------|-------------|
| 1 | POMPEO ANTONIO | X | | 11 | BERNARDINI GIANNI | | X |
| 2 | SCHIETROMA SANDRO | | X | 12 | RIGGI PIO | X | |
| 3 | TIMI STEFANIA | X | | 13 | MADDALENA MARCO | X | |
| 4 | BERRETTA MAURIZIO | X | | 14 | VALERI MARCO | X | |
| 5 | FIORLETTA PIERGIANNI | X | | 15 | DOMINICI PIERINA | | X |
| 6 | RINALDI SIMONE | X | | 16 | CELLITTI MARIO | | X |
| 7 | LANZI GIANCARLO | X | | 17 | DI TORRICE LUCIA | X | |
| 8 | DI PALMA MARIO | X | | | | | |
| 9 | ANGELISANTI MANUEL | X | | | | | |
| 10 | IORIO GIUSEPPE | X | | | | N. 13 | N. 4 |

Tra gli assenti risultano giustificati i Consiglieri **Dominici e Cellitti**

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio, i Sigg. :

Vittori Luigi, Bacchi Luca, Collalti Francesca, Gargani Massimo, Martini Franco.

Presiede il Signor **Iorio Giuseppe** nella sua qualità di **Presidente** .

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Generale **dott. Franco LOI**

La seduta è pubblica.

Il Presidente, risultato che gli intervenuti sono in numero legale, nomina scrutatori i consiglieri:

Di Palma, Lanzi, Valeri dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

In continuazione di seduta.

Alle ore 9.42 è entrato in aula il Consigliere Bernardini Gianni (presenti n. 14);

Alle ore 9.52 è entrato in aula il Consigliere Schietroma Sandro (presenti n. 15);

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati nella delibera di consiglio n. 27 dell'8.08.2014;

PREMESSO che l'art. 172, comma 1 lett. e) del TUEL D. Lgs. n. 267/2000 espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

PREMESSO che, con l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), è stato disposto che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art.1, comma 3, del decreto legislativo 28/12/1998, n°360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

PREMESSO che, con l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), è stato disposto che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 1, comma 444, della L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha introdotto una (generale) eccezione al principio di cui all'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, prevedendo - in modifica all'art. 193 del TUEL - che ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio l'ente locale può modificare le tariffe ed aliquote relative ai tributi di propria competenza sino al 30 settembre di ciascun anno;

VISTO il D.M. 18.7.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.7.2014, il quale ha fissato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30.9.2014;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli*

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

VISTO l'art. 1, comma 3, del sopramenzionato decreto, così come modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale testualmente recita “I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali”;

VISTO l'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che espressamente dispone: “A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.”;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2007, è stato approvato il Regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF e fissata per l'anno 2007 l'aliquota nella misura di 0,6 punti percentuali;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 4.4.2008 è stata confermata per il 2008 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.3.2009 è stata confermata per il 2009 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 1.3.2010 è stata confermata per il 2010 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 3.2.2011 è stata confermata anche per il 2011 l'aliquota dell'addizionale IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 12.6.2012 è stata approvata la variazione dell'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef determinandola, per l'anno 2012, nella misura di 0,80 punti percentuali. Con lo stesso atto è stata stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), come consentito dall'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.11.2013, allegata al bilancio di previsione 2013, è stato stabilito di:

- approvare l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef determinandola, per l'anno 2013, nella misura di 0,80 punti percentuali;
- stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), come consentito dall'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998;
- approvare il nuovo “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche”, in vigore dal 01.01.2013;

ESPRESSE le seguenti importanti considerazioni in merito ai contenuti dello schema di bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016, da approvare da parte dell'Amministrazione:

- l'ultimo triennio 2011/2013 è stato influenzato profondamente dai tagli ai trasferimenti erariali erogati ai comuni che, nel caso del nostro Comune, hanno comportato una perdita di risorse nell'indicato periodo pari ad € 2.014.423,77;
- nel 2014 ed anni successivi sono previsti nuovi ed ingenti tagli alle risorse trasferite dallo Stato a titolo di Fondo di solidarietà comunale, tra i quali quelli previsti dalla c.d. “spending review” (art. 16, comma 6, del D.L. n. 95 del 6.7.2012 - art. 1, comma 203, della legge n. 147 del 27.12.2013 - art. 1, comma 730, della legge n. 147 del

27.12.2013 - art. 2, comma 183, L. n. 191 del 23.12.2009 – art. 47, comma 8, del D.L. n. 66 del 24.4.2014);

- allo stato attuale, non è possibile quantificare con esattezza l'effetto finanziario di tutti i suddetti ulteriori tagli sul bilancio del Comune di Ferentino, non avendo ancora a disposizione i dati ufficiali da parte del Ministero riferiti ai singoli comuni italiani, soprattutto per ciò che concerne gli effetti del D.L. n. 66 del 24.4.2014;
- si è provveduto comunque ad effettuare una stima dei tagli in argomento, basata sulle norme emanate e sulle indicazioni e simulazioni che gli esperti di settore hanno elaborato in proposito, dalla quale risulta un taglio complessivo al fondo di solidarietà comunale, per il solo anno 2014 pari ad € 254.766,27, che andrà ad aggiungersi a quelli subiti nell'ultimo triennio;

EVIDENZIATO l'impatto oltremodo sfavorevole che tutti i tagli ai trasferimenti erariali hanno prodotto sul bilancio comunale negli ultimi anni ed, ancor più, produrranno nel 2014 e negli anni a venire, costringendo il Comune di Ferentino (ente che ha già attuato nell'ultimo decennio numerose forme di razionalizzazione e contenimento della spesa per risanare il proprio bilancio e consolidarne il raggiunto equilibrio) ad indirizzare la propria azione amministrativa esclusivamente verso quegli obiettivi ed investimenti ritenuti assolutamente prioritari ed a cercare di impiegare le residue risorse disponibili in maniera tale da scongiurare il rischio di eliminare e/o ridurre sostanziosamente i servizi offerti alla cittadinanza;

RILEVATA, in tal senso, l'assoluta volontà dell'Amministrazione di continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo istituzionale, di garantire i servizi essenziali alle fasce più deboli della popolazione e di mantenere comunque il livello quali-quantitativo dei servizi gestiti nel 2014, assicurando al contempo crescita e sviluppo al territorio;

RILEVATA, altresì, la ferma volontà dell'Amministrazione di assumere ogni possibile decisione atta a tutelare le fasce più deboli della popolazione ed in possesso di redditi più bassi e verificata pertanto, allo scopo, la compatibilità economico-finanziaria con i numeri del bilancio comunale della decisione rappresentata dal mantenimento, nel Regolamento dell'Addizionale Comunale Irpef in vigore per l'esercizio 2014, della previsione di una soglia di esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), come consentito dall'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 18.7.2014 recante "*Proposta al Consiglio Comunale di approvazione dell'aliquota di compartecipazione per l'addizionale comunale all'Irpef relativa all'anno 2014*";

DATO ATTO che, dalla proposta di cui alla citata deliberazione e dallo schema di bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale, risulta che per mantenere il livello dei servizi sinora gestiti, occorre necessariamente procedere alla conferma dell'aliquota dell'addizionale nella misura di 0,80 punti percentuali (con contemporanea previsione di una soglia di esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00), in modo di consentire la previsione in bilancio dell'importo di € 1.520.000,00, somma necessaria per il conseguimento degli equilibri del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 ed al fine di individuare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa specificati nella relazione previsionale e programmatica 2014/2016;

VISTO l'art. 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 recante "*Individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le delibere dei Comuni relative all'addizionale comunale all'IRPEF. Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360*" il quale prevede che l'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà all'inserimento delle deliberazioni nel sito informatico entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201 e ss.mm.ii., "*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero*

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n.5343/2012 del 6 aprile 2012, ha disciplinato le modalità di invio dei regolamenti comunali e delle delibere di approvazione delle aliquote, stabilendo che l'invio potrà essere fatto solo in formato pdf utilizzando la procedura di trasmissione telematica presente sul sito www.portalefederalismofiscale.gov.it; la trasmissione telematica secondo la procedura sopra descritta è da ritenersi valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e non deve, pertanto, essere accompagnata dall'invio dei documenti in formato cartaceo;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 48, commi 1 e 3, del citato Decreto Legislativo n. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO il verbale della 1° Commissione Consiliare Permanente del 1.08.2014 "*Bilancio-Programmazione - Lavori Pubblici - Urbanistica - Trasporti - Industria - Commercio-Agricoltura - Artigianato*";

;

VISTO il parere favorevole, del Dirigente dell'area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

Con voti favorevoli n. 13 - contrari n. 2 (Maddalena e Valeri) su n. 15 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

- 1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2.di approvare l'aliquota per l'addizionale comunale all'Irpef determinandola, per l'anno 2014, nella misura di 0,80 punti percentuali;
- 3.di stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale per i redditi inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00), come consentito dall'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998;
- 4.di approvare il nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale

all'Imposta sul reddito delle persone fisiche", in vigore dal 1.1.2014, come riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. di dare atto che, dallo schema di bilancio di previsione 2014 approvato dalla Giunta Comunale, risulta che il gettito di € 1.520.000,00 relativo all'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014, determinato in base all'aliquota di cui al punto 2) e tenendo conto della previsione della soglia di esenzione di cui al punto 3), consente di garantire il pareggio economico-finanziario del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

6. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, e secondo la procedura telematica indicata dallo stesso Ministero con nota n.5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267 che testualmente recita "4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

Con voti favorevoli n. 13 –contrari n. 2 (Maddalena e Valeri) su n. 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato A alla deliberazione
di CC N. 26 del 08.08.14

Ferentino 08.08.14



Allegato A



COMUNE DI FERENTINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

Art. 1 Ambito e scopo del Regolamento

Art. 2 Soggetto attivo

Art. 3 Soggetti passivi

Art. 4 Determinazione dell'aliquota d'imposta e della soglia di esenzione

Art. 5 Decorrenza

Art. 6 Norme finali

Art. 1
Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. L.vo 28.9.1998 n. 360 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) nel Comune di Ferentino.

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Ferentino, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Ferentino, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Determinazione dell'aliquota d'imposta e della soglia di esenzione

A decorrere dal 2014, l'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011, convertito in legge con modificazioni dall'*art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148*, **nella misura dello 0,8%, con soglia di esenzione ad € 10.000,00**, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

Per gli anni successivi, in assenza di deliberazione del Consiglio Comunale, si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006.

Art. 5
Decorrenza

Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga

successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 6 **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché le norme vigenti in materia di IRPEF.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000)

data 28.07.2014

IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
(art. 49-comma 1 TUEL – Dlgs n. 267/2000)

data 28.07.2014

IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Roberto Canali

IL PRESIDENTE
f.to Giuseppe Iorio

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Franco Loi

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009 nel sito del Comune di Ferentino : www.comune.ferentino.fr.it sezione "Albo Pretorio" on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124 , comma 1, del d.lgs 267/2000

Ferentino

21 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi

E' copia conforme all'originale

data 21 AGO. 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
f.to Dott. Franco Loi